


# Cepagattinforma



Recapito redazionale: Municipio di Cepagatti  
Tel. 085/97401 - Fax 085/974100  
LUGLIO 1999 - DIFFUSIONE GRATUITA

Periodico di informazione  
del Comune di Cepagatti

Insero allegato al mensile l'Officina  
Autorizzazione Tribunale di Pescara n° 15 del 22.12.1987  
Direttore Editoriale: Luigi Ferretti  
Direttore Responsabile: Gianfranco Fumarola

## Isole pedonali a Cepagatti, Villanova e Vallemare

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, in analogia a quanto fatto in passato dal Commissario Prefettizio e da altre amministrazioni, ed in risposta alle esigenze dei cittadini residenti ed al fine di consentire una migliore circolazione degli autoveicoli in transito, di istituire delle aree pedonali urbane in vari punti del territorio comunale, escluso il traffico da parte dei residenti, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 nel periodo compreso tra il 3.07.1999 e l'1.09.1999;

Visto e considerato che tale istituzione si rende necessaria anche per salvaguardare l'incolumità dei cittadini residenti, in particolare bambini ed anziani, che si riversano più numerosi all'aperto nel periodo estivo e nella fascia oraria indicata, specialmente nelle seguenti zone:

- Cepagatti c.u. Largo San Rocco;
- Frazione di Villanova tratto della strada comunale denominata Via Milano che va da Via G.D'Annunzio, incrocio con la SS602, sino al civico 27 (incrocio con Via Pescara); Piazza G.Garibaldi;
- Frazione di Vallemare tratto della strada comunale denominata Via Vittorio Veneto che attraversa il centro abitato della frazione;

Considerato che l'istituzione dell'isola pedonale nelle aree sopra evidenziate non crea disagio e/o intralcio alla circolazione veicolare estrema;

Considerato che il transito, nelle zone a traffico limitato, ai sensi dell'art.3 1° comma punto 2 del D.L.vo 285/1992, che testualmente recita: "Area pedonale urbana: zona interdotta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi"; è vietato altresì alle biciclette ed ai motocicli e consentito ai soli cittadini residenti in dette zone ed inoltre ai veicoli dei portatori di handicap muniti dell'apposita tessera, ai mezzi di soccorso, alle forze di polizia, al medico di turno della USL nell'espletamento delle sue mansioni;

Visto e considerato che gli oneri connessi e conseguenti alla presente deliberazione saranno solo quelli in economia concernenti l'apposizione dei necessari cartelli stradali e la sorveglianza da parte della Polizia Municipale;

Visto il vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile del Servizio ed il Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90;

Con votazione unanime espressa dai presenti nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di istituire delle aree pedonali urbane in vari punti del territorio comunale, escluso il traffico da parte dei residenti, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 nel periodo compreso tra il 3.07.1999 e l'1.09.1999, nelle zone specificate in declaratoria;


## Nuovi divieti di sosta

Oggetto: AREA ANTISTANTE PIAZZA "ROBERT SCHUMAN" - INCROCIO VIA ROMA - VIA A. FORLANI - VIA DUCA DEGLI ABRUZZI. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D.L.VO N. 285 DEL 30.04.1992.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di istituire una zona di divieto di sosta, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992, in corrispondenza dell'area antistante la Piazza intitolata, con deliberazione G.M. n. 60 dell'11.05.1999, allo statista Robert Schuman ed interessante l'incrocio tra Via Roma, Via A. Forlani e Via Duca degli Abruzzi a Cepagatti capoluogo;

Visto e considerato che tale intenzione vuole rispondere all'esigenza logistica di eliminare per quanto possibile l'incon-



Cepagatti. L'interno della Chiesa di Buccieri.

veniente segnalato e rappresentato dalla relazione dei VV.UU. n. 9352 del 23.06.1999, dalla quale risulta che occorrerebbe apporre urgentemente dei divieti di sosta nell'area di cui sopra in quanto si tratta di un'area di incrocio che, a causa delle auto in sosta, blocca il traffico veicolare attraverso il centro abitato e rende problematico e pericoloso anche il traffico pedonale;

Visto e considerato che gli oneri connessi e conseguenti alla presente deliberazione saranno solo quelli per l'apposizione dei necessari cartelli di divieto di sosta, a cura e spese dell'ente, da effettuarsi in economia con gli operai comunali;

Visto il vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile del Servizio ed il Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90;

Con votazione unanime espressa dai presenti nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di istituire una zona di Divieto di sosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.L.vo n.285 del 30.04.1992, in corrispondenza dell'area antistante la Piazza intitolata allo statista Robert Schuman ed interessante l'incrocio tra Via Roma, Via A. Forlani e Via Duca degli Abruzzi a Cepagatti capoluogo;

2) di dare mandato al Sindaco per l'emanazione dell'apposita ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992, approvativo del nuovo Codice della Strada;

3) di dare mandato all'Ufficio LL.PP. e Manutenzioni, quale ufficio comunale competente, per la predisposizione e l'esecuzione dei lavori conseguenziali alla citata ordinanza;

4) di stabilire che copia della presente deliberazione venga trasmessa agli Uffici competenti per gli adempimenti di conseguenza.

Infine la Giunta Comunale, attesa l'urgenza della presente deliberazione, con successiva e separata votazione, con voti unanimi espressi dai presenti nei modi e forme di legge, dichiara di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 - comma 3 - della L. n. 142 dell'8.06.1990.

## Il Comune acquista un palco per le manifestazioni pubbliche

Oggetto: APPROVAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI UN PALCO PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE. Delib. n° 101 del 10.7.99

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la necessità di acquistare un palco per manifestazioni pubbliche, per conto di questo ente e/o con il patrocinio dello stesso;

Visto e considerato che, con deliberazione n. 89 del 30.06.1999 la Giunta aveva già predisposto una variazione al bilancio annuale per prevedere un apposito capitolo - ex n. 1048 - Titolo 1° - Funzione 05 - Servizio 02 - Intervento 02 - con la disponibilità di €. 17.000.000 per "Acquisto palco per manifestazioni", "allo scopo di acquistare un palco da usare in tutte le manifestazioni culturali, ricreative, ecc. ed evitare ogni volta il pagamento di affitti acquisendo notevoli risparmi nell'arco di tempo, nonché in occasione di elezioni onde permettere un normale svolgimento dei comizi";

Considerato che:

alla individuazione della Ditta fornitrice può procedersi, vista l'urgenza per la fornitura che dovrebbe essere effettuata prima del periodo delle manifestazioni estive, a mezzo di indicazione di una informale trattativa privata, confrontando vari preventivi, da parte di ditte autorizzate alla commercializzazione del palco in questione, e quindi dotate ovviamente di tutti i requisiti ed i permessi omologativi di legge; la predetta trattativa sarà espletata dall'Ufficio LL.PP. e che l'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta, come previsto dall'art. 69 del R.D. n. 827 del 23.5.1924, a patto che la suddetta offerta risulti, dietro regolare attestazione del Responsabile, congrua ed adeguata alle esigenze dell'ente;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione della spesa complessiva da porre a base d'asta di €. 17.000.000 IVA compresa;

Visto il "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune" approvato con deliberazioni consiliari n. 96 del 24.09.92 e n. 46 del 25.07.94, esecutive;

Udita la proposta del Presidente;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile del Servizio ed il Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90;

Con votazione unanime espressa dai presenti nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare ed autorizzare la spesa complessiva di €. 17.000.000 IVA compresa, per l'affidamento della fornitura di un palco per manifestazioni pubbliche;

3) di individuare la ditta fornitrice, vista l'urgenza per la fornitura che dovrebbe essere effettuata prima del periodo delle manifestazioni estive, a mezzo di indicazione di una informale trattativa privata, da espletare a cura del competente Ufficio LL.PP. e Manutenzioni, fra ditte autorizzate alla commercializzazione del palco in questione, e quindi dotate ovviamente di tutti i requisiti ed i permessi omologativi di legge;

4) di stabilire fin d'ora che l'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata a patto che l'offerta aggiudicataria risulti, dietro regolare attestazione del Responsabile, congrua ed adeguata alle esigenze dell'ente;

5) di stabilire che copia della presente deliberazione venga trasmessa agli uffici competenti per gli adempimenti di conseguenza.

Infine la Giunta Comunale, attesa l'urgenza della presente deliberazione, con successiva e separata votazione, con voti unanimi espressi dai presenti nei modi e forme di legge, dichiara di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 - comma 3 - della Legge n. 142 dell'8.06.1990.

